

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-47

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una prestazione di gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line a favore di: C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Adottata il 16/05/2018 Esecutiva dal 24/05/2018

16/05/2018	GANDINO GUIDO
16/05/2018	GANDINO GUIDO



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-47

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una prestazione di gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line a favore di: C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO che:

- il Comune di Genova gestisce direttamente servizi per l'infanzia e di supporto alle scuole statali dell'obbligo (es. ristorazione scolastica, agevolazioni tariffarie, borse di studio);
- da quest'anno il Comune di Genova, nell'ambito di un generale processo di digitalizzazione delle procedure sta introducendo, relativamente ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola, la modalità on line per la presentazione e gestione delle istanze, con l'obiettivo di conseguire una semplificazione, rapidità e maggiore efficacia delle procedure afferenti detti servizi;

CONSIDERATO:

- che l'introduzione della modalità on line per la presentazione / gestione delle istanze per i servizi di cui in premessa potrebbe comportare ad alcune famiglie dei bambini/alunni destinatari dei servizi medesimi una possibile difficoltà, soprattutto nelle fasce socialmente più deboli;
- che al fine di superare con efficacia l'eventuale criticità di cui sopra, si è valutata l'opportunità di avvalersi del supporto di C.A.F. presenti sul territorio cittadino;
- pertanto, opportuno, avviare un procedimento finalizzato all'individuazione dei C.A.F. presenti sul territorio ai quali affidare una prestazione di supporto alle famiglie interessate ai fini di una corretta gestione della fase di prestazione delle istanze di cui sopra;

RILEVATO

che con atto datoriale, prot. n. 148086 del 27/04/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. della procedura di affidamento del servizio in oggetto il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la prestazione meglio individuata in premessa, non risulta compresa:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e neppure in alcuna delle categorie merceologiche previste nei bandi MePA;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

PRESO ATTO

che la Direzione Politiche Sociali, con determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-44, esecutiva ai sensi di legge, in base alle adesioni pervenute in risposta ad un "Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Centri di assistenza fiscale-caf operanti nella realtà genovese interessati a convenzionarsi per l'anno 2017 con il Comune di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i." approvato con determinazione dirigenziale della Direzione medesima n. 2017-147.0.0.-22, ha proceduto all'ammissione al convenzionamento di n. 15 C.A.F. operanti nell'ambito cittadino, meglio individuati nell'elenco allegato quale parte integrante all'anzidetta determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-44;

RITENUTO

ai fini dell'affidamento della prestazione in oggetto, di contattare tutti i C.A.F. compresi nell'elenco parte integrante della succitata determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-44, nonché, eventualmente altri interessati al convenzionamento per la prestazione richiesta;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 140718 del 23/04/2018, tutti i C.A.F. come sopra individuati sono stati invitati a partecipare ad un incontro in data 26/04/2018, replicata anche nel giorno successivo (27/04/2018) in cui il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, che riveste anche il ruolo di R.U.P., ha presentato lo schema della convenzione per l'esecuzione del servizio di cui in premessa, illustrando nel dettaglio le prestazioni richieste e le condizioni previste;
- a seguito dei suddetti incontri, in cui è stata registrata una cospicua partecipazione da parte dei rappresentanti dei C.A.F. invitati, solamente C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI hanno comunicato, con le modalità richieste, la loro adesione alla proposta di convenzionamento;
- alcuni C.A.F., ancorché presenti agli incontri di cui sopra, hanno fatto pervenire la richiesta di un ulteriore incontro finalizzato ad un approfondimento delle condizioni della convenzione, mentre altri hanno, da subito, comunicato la propria impossibilità, per motivi di forza maggiore, ad aderire alla convenzione;

RILEVATO che:

- in ogni caso, a tutela del prioritario interesse pubblico, occorre garantire alle famiglie l'opportunità di avere un adeguato supporto nella fase di presentazione in modalità on line delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola;
- in funzione della tempistica prevista dall'Amministrazione in ordine alle procedure afferenti i suddetti servizi, individuate nell'Allegato allo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessita procedere con la massima tempestività all'ammissione al convenzionamento almeno dei C.A.F. che hanno dato subito la loro adesione alla proposta di convenzionamento, demandando ad altri provvedimenti l'ammissione al convenzionamento di altri C.A.F. che nel frattempo abbiano fatto pervenire la propria adesione alla proposta di convenzione;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, della prestazione concernente la gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line, da eseguirsi su richiesta delle famiglie interessate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per i corrispettivi unitari, al netto dell'I.V.A, stabiliti dall'Amministrazione e riportati all'art. 7 dello schema di convenzione stesso, a favore di: C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, avviene presso le rispettive sedi operative dei C.A.F. affidatari e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che in esecuzione di quanto stabilito all'art. 80 del Codice dei Contratti, sono stati effettuati con esito positivo le verifiche sui requisiti di carattere generale dei C.A.F. affidatari;

ACCERTATO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale, come meglio indicato nella parte dispositiva contabile del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, della prestazione concernente la gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line da eseguirsi, su richiesta delle famiglie interessate, secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per i corrispettivi unitari, al netto dell'I.V.A, stabiliti dall'Amministrazione e riportati all'art. 7 dello schema di convenzione stesso, a favore di:
 - C.A.F. 50&PIU' SRL, partita I.V.A. 04407781006, cod. benf. 53146;
 - C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., partita I.V.A. 10549951001, cod. benf. 55437;
 - C.A.F. FAPI, partita I.V.A. 08267471004, cod. benf. 54677;
 - C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., partita I.V.A. 01452610932, cod. benf. 54642
 - C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI, partita I.V.A. 01507330932, cod. benf. 55695;
- 2) di dare atto che i C.A.F. sopra individuati, aderendo alla proposta di convenzionamento, hanno accettato di eseguire la prestazione di cui al precedente punto secondo le modalità ed alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 3) di dare atto che la prestazione oggetto dell'affidamento di cui al precedente punto 1) viene eseguita dai Soggetti affidatari solamente se richiesta dalle famiglie dei bambini / alunni fruitori dei servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola ai fini della presentazione / gestione in modalità on line della relativa istanza; pertanto non può essere quantificato a priori, per ciascun Affidatario, l'importo del servizio affidato;
- 4) di dare atto che, per la motivazione di cui al precedente punto, il C.I.G. verrà acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione alla prestazione effettivamente eseguita da ciascun C.A.F. affidatario;
- 5) di dare atto che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, avviene presso le rispettive sedi operative dei C.A.F. affidatari e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.", nelle categorie merceologiche previste nei bandi MePA e neppure nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 7) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 8) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 9) di impegnare l'importo complessivo di Euro 26.000,00, compresa I.V.A. 22%, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2018 al capitolo 17152 "Acquisizione di servizi" c.d.c. 1160.6.29 P.D.C. 1.3.2.99.999 (IMP. 2018/9497);
- 10) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di dare atto, inoltre, che l'importo di cui al precedente punto 9) è stato definito in modo forfettario sulla base di una presunzione del costo complessivo del servizio in oggetto eseguito, oltre che dai C.A.F. individuati al precedente punto 1), anche da parte di altri C.A.F. che potrebbero aderire al convenzionamento in un periodo successivo;
- 12) di demandare a successivi provvedimenti l'ammissione al convenzionamento di altri C.A.F. in funzione della relativa comunicazione di adesione alla proposta di convenzionamento, nell'ambito dell'importo complessivo di spesa preventivato di cui al precedente art. 9)
- 13) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente da parte dei C.A.F. affidatari di cui al precedente punto 1), alla diretta liquidazione della spesa a favore degli stessi, previa acquisizione del C.I.G., mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 9) e subordinatamente all'accertamento

della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- 14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 15) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore Dott. Guido Gandino



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-47

AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una prestazione di gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line a favore di: C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giovanni Librici]

Convenzione fra Comune di Genova e Centro Assistenza Fiscale - CAF per la gestione delle istanze relative a servizi di supporto alla scuola in modalità on line.

\$\$***\$***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da Guido Gandino, nato a Savona SV il 24/08/1962, domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni

e

il C.A.F.	P.IVA	, co	n sede legale in	, CAP	– Via
	n, in seguito denominato	semplicemente	CAF, rappresentato	dalla società	di servizio
	con esso convenzionata, nella per	sona del legale	rappresentante		nato a
, il	, codice fiscale				

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto della convenzione - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, affida al CAF che,
come sopra rappresentato, accetta, la gestione delle istanze relative a servizi di supporto alla scuola in modalità on
line che seguono:

- iscrizione servizi 0-3 comunali (nido/primavera/centro bimbo);
- richiesta voucher nido Regione Liguria (utenti 0-3 Comune e Nidi accreditati)
- richiesta agevolazione tariffaria
- iscrizione al servizio ristorazione
- borse di studio.

Le prestazioni di cui sopra sono meglio individuate nel documento ALLEGATO 1 (Condizioni particolari di esecuzione) presentato ai CAF nell'ambito dell'incontro illustrativo della convenzione, svoltosi presso la sede della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, nonché trasmesso al CAF unitamente allo schema della convenzione medesima. Tale documento si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato.

Articolo 2. Obblighi del CAF - Il CAF s'impegna a realizzare il servizio secondo quanto stabilito nel presente contratto e nell'ALLEGATO 1 richiamato al precedente articolo. Inoltre il CAF si obbliga a:

- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, degli indirizzi di posta elettronica, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia della presente convenzione ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.

Il CAF, altresì, si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

Articolo	3.	Sedi	е	orarı	-	Le	sedi	dı	esecuzione	del	servizio	sono	le	seguenti:
					(indica	re indi	rizzo,	recapito telefo	onico e	ed e-mail, q	ualora l	e sed	i fossero in
numero el	levato	si può	fare 1	riferimer	ıto a	d un e	elenco c	he di	venta parte ini	tegran	te dell'atto)			
Il CAF of	ffre il	servizio	o neg	li orari d	li seg	guito s	specific	ati pe	r ciascuna sed	e:				
										_;				

Articolo 4. Accesso all'anagrafe e a dati personali - Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche. I

soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono: (qualora fossero in
numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)
nato a il C.F.
;
nato a il C.F.
Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile
la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servi-
zio indicato, dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare
del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.
Il CAF, contestualmente alla ricezione di ciascuna istanza, si impegna ad informare gli interessati che tutti i
dati sono da esso acquisiti esclusivamente per la gestione della pratica ed, a tal fine, saranno trasmessi al Co-
mune. Il CAF si obbliga a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o infor-
mazione di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.
Articolo 5. Assicurazione – Il CAF ha stipulato idonea polizza assicurativa al fine di garantire adeguata co-
pertura per eventuali inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche ogget-
to di questo atto.
Articolo 6. Responsabile del servizio - Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è
il/la sig./ra, mail
, cell
Artitolo 7. Pagamenti - Per le prestazioni oggetto del presente atto il Comune corrisponderà i seguenti com-
pensi al netto dell'IVA:

- Euro 6,50 per ogni pratica di iscrizione servizi 0-3 comunali più richiesta voucher;

Euro 4,50 per ogni pratica di iscrizione servizi 0-3 comunali (nido/primavera/centro bimbo);

Euro 2,00 per ogni pratica di richiesta voucher nido Regione Liguria (utenti 0-3 Comune e Nidi accreditati);

- Euro 0,50 per ogni pratica di richiesta agevolazione tariffaria;
- Euro 0,50 per ogni pratica di iscrizione al servizio ristorazione;
- Euro 1,50 per ogni pratica di richiesta borse di studio.

L'importo massimo complessivo previsto dal Comune per le prestazioni in oggetto da parte di tutti i CAF convenzionati è pari ad Euro 26.000,00, esclusa I.V.A.

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione da parte del CAF di duplice fattura elettronica: una per le prestazioni "richiesta voucher nido" e "iscrizione + voucher nido", l'altra per le restanti procedure. Il CAF dovrà trasmettere ciascuna fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine ricevuto, nel formato Fattura PA. tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK215; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara) che sarà comunicato dal Comune nell'ordine medesimo; anche l'omissione di detti dati costituirà motivo di rifiuto della fattura. La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità. della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

Il Comune disporrà il pagamento della fattura, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del

Codice dei Contratti, il Comune " trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'ina-
dempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi".
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agen-
zia ndi Codice IBAN dedicato, anche in via
non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o de-
legate a operare sul suddetto conto bancario sono:
, nat a, codice fiscale
;
, nat. a il, codice fiscale
Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assu-
me gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari
relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusiva-
mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la pie-
na tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono es-
sere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale do-
vuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per cia-
scuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato
in quest'articolo.
In ogni caso, il Comune non procederà al pagamento della fattura qualora il CAF non abbia provveduto al regolare

espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 8. Durata – Il periodo di validità della convenzione, per il quale è già stato assunto il relativo impegno contabile con specifica determinazione dirigenziale, decorre dalla data della sottoscrizione della stessa sino al 31 dicembre 2018. Il Comune si riserva la facoltà, sulla base delle risultanze del precedente periodo sperimentale, di procedere all'affidamento della prosecuzione del servizio in oggetto sino al 31/12/2019.

Articolo 9. Verifiche e penali - Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione. A tale scopo il CAF si impegna a garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate. Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora, entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della penale stessa, verrà detratto dal pagamento della fattu-

Articolo 10. Trattamento dei dati personali - (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 196/2003). Il CAF assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V capo II D.Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003, gestire e
 controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quanto necessario alla riservatezza dei colloqui.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

1456 Codice Civile, previa diffida ad adempiere, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale. Il Comune procederà, inoltre alla risoluzione della convenzione qualora il CAF venisse a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

Articolo 12. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico del CAF, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del rappresentante di questa Civica Amministrazione. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, for-

nendo i dati di repertoriazione.

La presente convenzione viene regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno (a carico del CAF) che vengono apposti sulla copia analogica della presente convenzione, conservata agli atti d'ufficio.

II CAF II COMUNE